

D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3046 **Misura straordinaria «Genius» per imprese e famiglie** **danneggiate dall'emergenza epidemica COVID-19**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombarda: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;

Considerato che l'attuale emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta, comportando così oggettive difficoltà per le imprese lombarde di tutti i settori e di tutte le tipologie, con particolare riferimento alle PMI, che richiedono interventi pubblici straordinari a favore della liquidità e per garantire la continuità di impresa;

Dato atto che tutti i bandi prevedono tra gli obblighi dei soggetti beneficiari alcune disposizioni sulla durata in attività dell'impresa o della sede operativa oggetto di intervento (da tre a 5 anni dalla concessione ovvero dall'erogazione) che se non rispettati comportano la decadenza del contributo e la restituzione delle somme erogate;

Valutato che con la crisi economica conseguente all'emergenza epidemica si presume che non saranno pochi gli operatori economici in particolare micro, piccole e medie imprese che si troveranno nell'impossibilità di rispettare tale obbligo ma-

gari perché hanno ridotto la struttura e quindi chiuso qualche sede operativa o unità locale oppure perché, nel caso di imprese individuali, l'imprenditore è deceduto per l'epidemia con conseguente chiusura dell'attività oppure semplicemente perché la sospensione di piccole attività per alcuni mesi comporta dei costi eccessivi che non consentono di mantenere in attività l'impresa;

Ritenuto necessario intervenire con una misura straordinaria che eviti la restituzione dei contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi gli interventi oggetto di agevolazione, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemica COVID-19;

Valutato di trasformare i suddetti contributi concessi ed erogati a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 (data della delibera del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), su risorse autonome di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede oggetto di intervento, restando comunque impresa attiva e, per i casi di cessazione in toto dell'attività di impresa, in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia deceduto;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Ritenuto che:

- la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti di Stato se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro Temporaneo a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui alla sezione 3.1 punto 22 lett. a) del predetto Quadro Temporaneo;
- in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19);
- per le imprese che hanno cessato l'attività l'agevolazione è qualificabile come non rilevante per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (sostegno al reddito per l'ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero come sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia deceduto);

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2020

Stabilito che l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, verrà demandata a provvedimento dirigenziale che disciplinerà, in particolare, gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, per gli aiuti in de minimis, il Dirigente responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

Visto l'Allegato A «MISURA STRAORDINARIA «GENIUS» PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente responsabile del procedimento assume gli atti conseguenti alla presente deliberazione e assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che la misura non comporta oneri sul bilancio regionale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «MISURA STRAORDINARIA «GENIUS» PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la misura di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comporta oneri sul bilancio regionale;

3. di stabilire la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

4. di demandare l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, a provvedimento dirigenziale che disciplinerà, in particolare, gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

5. di demandare al Dirigente responsabile del procedimento l'assunzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Oggetto	MISURA STRAORDINARIA “GENIUS” PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19
Premesse	Tutti i bandi prevedono tra gli obblighi dei soggetti beneficiari alcune disposizioni sulla durata in attività dell'impresa o della sede operativa oggetto di intervento (da tre a 5 anni dalla concessione ovvero dall'erogazione) che se non rispettati comportano la decadenza dell'agevolazione e la restituzione delle agevolazioni. Con la crisi economica conseguente all'emergenza epidemica si presume che non saranno pochi gli operatori economici in particolare micro, piccole e medie imprese che si troveranno nell'impossibilità di rispettare tale obbligo magari perché hanno ridotto la struttura e quindi chiuso qualche sede operativa o unità locale oppure perché, nel caso di imprese individuali, l'imprenditore è deceduto per l'epidemia con conseguente chiusura dell'attività oppure semplicemente perché la sospensione di piccole attività per alcuni mesi comporta dei costi eccessivi che non consentono di mantenere in attività l'impresa.
Finalità	La misura oggetto della presente deliberazione, anche nell'ambito della nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, e stante l'eccezionalità dell'emergenza, per evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto a piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemica Covid-19, trasforma suddetti contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 (data della delibera del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede oggetto di intervento restando comunque impresa attiva e in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare, per i casi di cessazione in toto dell'attività di impresa.
R.A. PRS XI Lgs.	43. Econ.14.1 “Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI”
Soggetti Destinatari	Micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che sono state oggetto di

	agevolazioni regionali a fondo perduto a valere su risorse autonome di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, anche attraverso soggetti terzi, a decorrere dal 31 gennaio 2015 e che hanno cessato la sede oggetto di intervento, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 dicembre 2020.
Dotazione finanziaria	Nessuna. Le risorse sono già state concesse ed erogate nel periodo che intercorre dal 31 gennaio 2015 al 31 gennaio 2020.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Il contributo è a fondo perduto con procedura automatica di incentivazione ed è pari al contributo a fondo perduto già concesso ed erogato a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020. Nei casi di cessazione dell'attività di impresa l'agevolazione consiste in una forma di sostegno al reddito per l'ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia ove l'imprenditore sia deceduto.
Tipologia della procedura	Il beneficio sarà riconosciuto automaticamente senza presentazione di istanze verificando, anche in collaborazione con il Sistema Camerale, la posizione al Registro Imprese fino alla data del 15 dicembre 2020 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome (con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020) così da effettuare d'ufficio le concessioni dei "nuovi" aiuti alle imprese e alle famiglie.
Istruttoria	Il Responsabile del procedimento effettuerà una istruttoria di ammissibilità formale con il supporto di un apposito Nucleo di Valutazione che consisterà nella verifica delle posizioni al Registro Imprese di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020. Il termine di chiusura della misura è il 15 dicembre 2020 (data dell'ultima verifica delle posizioni nel Registro delle Imprese). Per le imprese che hanno cessato la sede oggetto di intervento restando comunque imprese attive, il nuovo aiuto, pari all'agevolazione a fondo perduto già erogata prima del 31 gennaio 2020, sarà concesso entro il 31 dicembre 2020, data di termine (salvo proroghe) dell'applicazione del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 c.d. Temporary Framework. Per le imprese che hanno cessato l'attività il sostegno al reddito per l'ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero il sostegno alla

	famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia deceduto, sarà concesso entro 180 giorni dalla data del 15 dicembre 2020. Non conseguirà alcuna erogazione alla concessione che compensa il mancato recupero del contributo già erogato che non sarà oggetto di decadenza.
Regime di aiuto	La concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto. Per le imprese che hanno cessato l'attività l'agevolazione è qualificabile come non aiuto (sostegno al reddito per l'ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero come sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare).